

I SOGGETTI DESTINATARI DELLE MISURE DI PREVENZIONE. UNA INDAGINE SUI PROVVEDIMENTI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUNALE DI TORINO

di Andrea Provenzano

(Tirocinante ex art. 73 d.l. 69/2013 presso il Tribunale di Torino)

SOMMARIO: 1. Le ragioni di una ricerca: le misure di prevenzione tra successo e criticità. - 2. I dati emersi: analisi quantitativa. - 2.1. I destinatari a pericolosità generica. - 2.2. I destinatari a pericolosità qualificata. - 3. I fattori rilevanti ai fini dell'applicazione delle misure. - 3.1. Precedenti penali e/o procedimenti penali a carico del proposto. - 3.2. Altri criteri di riferimento nelle decisioni. - 4. L'utilizzo di prescrizioni specifiche. - 5. Un caso di applicazione dell'art. 1 lett. c. -6. Osservazioni in merito alla ricerca condotta. - 6.1. L'interpretazione tipizzante: la fase prognostica inevitabilmente assorbita in quella constatativa. - 6.2. Gli effetti della declaratoria di incostituzionalità della classe dei soggetti abitualmente dediti a traffici delittuosi. - 6.3. Il ruolo delle misure di prevenzione. - 6.4. La flessibilizzazione delle prescrizioni. - 7. Brevi riflessioni conclusive.

1. La ricerca qui esposta¹, svolta presso un significativo distretto giudiziario quale quello della Sezione Misure di Prevenzione del Tribunale di Torino², nasce dall'intento di verificare come gli aspetti più critici della disciplina delle misure *ante delictum* vengono trattati nella prassi. In particolare, l'indagine ha riguardato i soggetti destinatari delle misure di prevenzione. Si è, dunque, concentrato l'esame sulle tipologie di destinatari delle misure di prevenzione, nonché sugli elementi valorizzati dai giudici ai fini dell'inquadramento di tali soggetti in una determinata fattispecie criminologica e del successivo giudizio prognostico di pericolosità.

Ne sono emerse indicazioni di notevole interesse, che verranno esposte nei successivi paragrafi. Si muoverà, dapprima, da un'analisi di tipo quantitativo dei dati per poi procedere ad un esame qualitativo e, infine, ad un confronto tra quanto emerso

¹ Questo lavoro costituisce il prodotto finale del progetto di ricerca "I soggetti destinatari delle misure di prevenzione nella prassi giurisprudenziale", di cui il Prof. Marco Pelissero è responsabile scientifico, svoltosi nell'ambito del progetto "Dallo studio alla ricerca" promosso dal Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Torino.

² Si desidera ringraziare il Presidente della Sezione Misure di Prevenzione, Dott. Giorgio Gianetti per l'autorizzazione alla consultazione degli atti e il personale della Cancelleria, in particolare la responsabile, Dott.ssa Antonella Messidoro, per l'assistenza prestata in fase di esame dei provvedimenti.

e le più rilevanti indicazioni che promanano dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità, nonché dalla dottrina.

2. Il presente paragrafo mira ad analizzare mediante un approccio di tipo quantitativo le informazioni raccolte nel corso della ricerca. Innanzitutto, verrà indicato il numero complessivo di soggetti nei cui confronti è stata disposta una misura *praeter delictum*, individuandone anche una distinzione tendenziale tra i destinatari di misure preventive personali e quelli di misure preventive patrimoniali.

Successivamente, ci si soffermerà sulla differenziazione del dato complessivo tra destinatari a pericolosità c.d. generica o comune (artt. 1 e 4, lett. c cod. antimafia) e destinatari a pericolosità c.d. qualificata o specifica (tutte le categorie incluse nell'art. 4 cod. antimafia, ad eccezione della lett. c). Nel primo ambito, nel quale rientrano fattispecie fondate sul requisito dell'abitualità, sono state rilevate tutte e tre le tipologie di pericolosità annoverate dall'art. 1 cod. antimafia:

1. coloro che, sulla base di elementi di fatto, devono ritenersi abitualmente dediti a traffici delittuosi (lett. a);
2. coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose (lett. b);
3. coloro che per il loro comportamento debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, comprese le reiterate violazioni del foglio di via obbligatorio di cui all'articolo 2, nonché dei divieti di frequentazione di determinati luoghi previsti dalla vigente normativa, che sono dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l'integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica (lett. c).

Nel secondo ambito, nel quale rientrano figure soggettive indiziarie, si sono riscontrate soltanto alcune delle fattispecie di pericolosità previste dall'art. 4 cod. antimafia:

1. gli indiziati di appartenere alle associazioni di cui all'art. 416 bis Cp (lett. a);
2. i soggetti indiziati di uno dei reati previsti dall'art. 51, co. 3 bis Cpp ovvero del delitto di cui all'art. 12 *quinqies*, co. 1, d.l. 8.6.1992 n. 306, conv. con modif. dalla l. 7.8.1992 n. 356, o del delitto di cui all'art. 418 Cp (lett. b);
3. gli indiziati di uno dei reati previsti dall'art. 51, co. 3 *quater* Cpp e coloro che, operanti in gruppi o isolatamente, pongano in essere atti preparatori, obiettivamente rilevanti, ovvero esecutivi diretti a sovvertire l'ordinamento dello Stato, con la commissione di uno dei reati previsti dal capo I, titolo VI, libro II Cp o dagli artt. 284, 285, 286, 306, 438, 439, 605 e 630 dello stesso codice, nonché alla commissione dei reati con finalità di terrorismo anche

internazionale ovvero a prendere parte ad un conflitto in territorio estero a sostegno di un'organizzazione che persegue le finalità terroristiche di cui all'articolo 270 *sexies* Cp (lett. *d*);

4. le persone indiziate di avere agevolato gruppi o persone che hanno preso parte attiva, in più occasioni, alle manifestazioni di violenza di cui all'art. 6, l. 13.12.1989 n. 401, nonché alle persone che, per il loro comportamento, debba ritenersi, anche sulla base della partecipazione in più occasioni alle medesime manifestazioni, ovvero della reiterata applicazione nei loro confronti del divieto previsto dallo stesso articolo, che sono dediti alla commissione di reati che mettono in pericolo l'ordine e la sicurezza pubblica, ovvero l'incolumità delle persone in occasione o a causa dello svolgimento di manifestazioni sportive (lett. *i*);
5. i soggetti indiziati del delitto di cui all'articolo 612 *bis* Cp (lett. *i-ter*).

I dati³ che verranno qui di seguito illustrati concernono un arco temporale compreso tra il 2011 e il 2018 e si riferiscono ai soggetti nei cui confronti sono state applicate misure preventive o che, pur non risultando destinatari di una misura in quanto non attualmente pericolosi, sono stati ritenuti potenzialmente inquadrabili in uno dei *cluster* di pericolosità.

Più specificamente, negli anni considerati l'impiego di uno strumento preventivo ha riguardato 626 persone, mentre il numero cresce a 679 se si considerano tutti i proposti che sono stati fatti rientrare in una figura di pericolosità soggettiva, includendo anche coloro i quali sono stati valutati non più pericolosi⁴. Nei confronti di questi ultimi, non è stato conseguentemente possibile applicare alcuna misura personale, mentre, laddove ne ricorressero i relativi presupposti, è stata disposta la misura di prevenzione patrimoniale della confisca.

Difatti, non è richiesto l'accertamento dell'attualità della pericolosità ai fini dell'applicazione della confisca, bensì il giudizio prognostico deve essere riferito al tempo di acquisizione dei beni da parte del proposto. In altri termini, la pericolosità del soggetto delimita il perimetro cronologico entro cui opera l'ablazione⁵. Rispetto a tale misura, disposta disgiuntamente o congiuntamente alla sorveglianza speciale, affiancata o meno dall'obbligo di soggiorno, è stato possibile ricavare un dato

³ Si precisa che i dati di seguito presentati si riferiscono al numero dei destinatari di tali misure, non essendovi piena coincidenza tra questi e il numero dei decreti del Tribunale di applicazione delle misure. Alcuni procedimenti, infatti, avevano ad oggetto una pluralità di destinatari, di solito in quanto appartenenti ad un medesimo gruppo o clan familiare.

⁴ Non sono, perciò, ricompresi nella rilevazione indicata coloro che non sono stati ritenuti inquadrabili in alcuna delle figure di pericolosità delineate dalla normativa.

⁵ Si tratta del requisito della correlazione temporale, che è stato definito dalla nota sentenza Spinelli: Cass. S.U. 2.2.2015 n. 4880, con nota di F. Mazzacuva, *Le Sezioni Unite sulla natura della confisca di prevenzione: un'altra occasione persa per un chiarimento sulle reali finalità della misura*, in *DPenCont*, 2015, 231.

tendenziale complessivo. Sono stati, difatti, oggetto di confisca i beni di circa il 40-45% dei destinatari di una misura *praeter delictum*. La sola misura preventiva personale (sorveglianza speciale, accompagnata o meno dall'obbligo di soggiorno) ha riguardato, invece, circa il 55-60% del totale dei prevenuti.

Volendo tracciare una altrettanto fondamentale suddivisione, sulla quale si è incentrata questa indagine, la maggioranza dei destinatari di una misura di prevenzione, e più precisamente 545 soggetti, corrispondenti all'80,27% del totale, è risultato portatore di pericolosità c.d. comune (di cui agli artt. 1 e 4, lett. c cod. antimafia). In misura più ristretta, le misure applicate hanno, invece, inciso su portatori di pericolosità qualificata (tutte le categorie incluse nell'art. 4 cod. antimafia, ad eccezione della lett. c): si tratta di 134 individui, che rappresentano il 19,73% del totale. Inoltre, si è potuto osservare che la ripartizione non muta in misura sostanziale se si volge lo sguardo al totale dei soggetti ritenuti attualmente pericolosi, dei quali il 79,55% sono pericolosi generici e il 20,45% pericolosi qualificati (cfr. tabella 1 e grafico 1).

In definitiva, si può notare l'importanza, nel campione esaminato, svolta dalle figure di pericolosità generica, che evidentemente rappresentano un bacino dal quale attingere per le più svariate figure di supposti pericolosi.


Tabella 1- Ripartizione, per singolo anno e nel totale, tra soggetti ricondotti a categorie di pericolosità generica e qualificata, con indicazione tra parentesi del numero dei soggetti effettivamente colpiti da una misura personale in quanto riconosciuti anche attualmente pericolosi

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	TOTALE
Fattispecie a pericolosità generica (artt. 1 e 4, lett. c cod. antimafia)	45 (42)	58 (55)	56 (52)	43 (37)	67	100 (90)	102 (91)	74 (64)	545 (498) 80,27% del totale (79,55%)
Fattispecie a pericolosità qualificata	5	20	13	41 (37)	23 (22)	7	16	9 (8)	134 (128)

qualificata a (art. 4, esclusa la sola lett. c cod. antimafia)										19,73% del totale (20,45%)
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------------------

Totale: 679 (626)

Grafico 1- Suddivisione della tipologia di pericolosità. totale




2.1. Con riguardo alla pericolosità generica, occorre premettere che, in taluni casi e in particolar modo nei primi anni esaminati, non sempre si è trovato nei provvedimenti del Tribunale di Torino esplicito riferimento alla specifica fattispecie di pericolosità generica. Tuttavia, la lettura complessiva dei provvedimenti in questione ha consentito di ricondurli per la gran parte alle lett. a e b dell'art. 1 cod. antimafia, congiuntamente applicate, oppure alla sola lett. b e, in misura minore, alla lett. a.

Più precisamente, emerge, *in primis*, un'ampia casistica di persone (ben 319) ritenute appartenere a più di una categoria. All'interno di questa, un ruolo di primissimo piano

è giocato dall'applicazione congiunta delle lettere *a* e *b* dell'art. 1 cod. antimafia (311 casi, pari al 57,06%), mentre in misura esigua si è ricondotto il prevenuto a tutte e tre le fattispecie di pericolosità generica (6 casi) ed in misura ancora minore alle lettere *a* e *c* oppure *b* e *c* (1 caso per ciascuna delle ipotesi).

Laddove si è individuata l'appartenenza ad una sola categoria, si è perlopiù fatto riferimento alla lett. *b*, cioè ai soggetti che vivono, anche solo parzialmente, con i proventi di attività delittuose (161 casi) e, in misura comunque non trascurabile, alle lett. *a* (43 casi) e *c* (22 casi). Si veda il grafico 2.

Grafico 2- Fattispecie di pericolosità generica. Totale



L'esame dei dati in prospettiva diacronica (tabella 2), consente di evidenziare, in linea generale, un andamento piuttosto altalenante che interessa tutte le fattispecie di cui all'art. 1 cod. antimafia. Al contrario, un *trend* di costante aumento si osserva, con la sola esclusione dell'ultimo anno analizzato, in riferimento alla prassi di applicazione congiunta delle lett. *a* e *b*, con un picco nel 2017 (82 persone).

Tabella 2- Suddivisione per anno dei soggetti connotati da pericolosità generica

FATTISPECIE DI PERICOLOSITÀ GENERICA (art. 1)	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	TOTALE

<i>lett. a</i> (soggetti dediti abitualmente ai traffici delittuosi)	1	3	8	6	14	1	6	4	43
<i>lett. b</i> (soggetti che vivono, anche solo in parte, con il provento di attività delittuose)	40	39	23	6	0	23	6	24	161
<i>lett. c</i> (soggetti dediti alla commissione di reati pericolosi per l'integrità dei minorenni, la sanità, la sicurezza)	0	3	0	0	1	11	4	3	22
<i>lett. a + b</i>	4	13	23	31	52	63	82	43	311
<i>lett. a + b + c</i>	0	0	0	0	0	2	4	0	6
<i>lett. a + c</i>	0	0	1	0	0	0	0	0	1
<i>lett. b + c</i>	0	0	1	0	0	0	0	0	1

2.2. Quanto ai destinatari a pericolosità qualificata, è agevole notare (tabella 3) la netta predominanza degli indiziati di appartenenza ad associazioni mafiose (art. 4, lett. *a* cod. antimafia), che rappresentano ben 127 casi su 134. È, invece, esigua la presenza di altre categorie di indiziati (4 casi): nello specifico, trattasi di indiziati di delitti commessi in forma associativa (art. 4, lett. *b* cod. antimafia), di reati di terrorismo (art. 4, lett. *d* cod. antimafia), persone che debba ritenersi essere dedite alla commissione di reati violenti nel corso di manifestazioni sportive (art. 4, lett. *i* cod. antimafia) o indiziati del delitto di atti persecutori (art. 4, lett. *i-ter* cod. antimafia).

In tre casi, infine, il proposto è stato riconosciuto titolare di una pericolosità “mista”, vale a dire sia generica che qualificata. In particolare, in tutti e tre i casi al riconoscimento della qualità di indiziato di appartenenza ad associazione mafiosa si è affiancata la presenza delle condizioni per applicare la lett. *a*, oppure le lett. *a* e *b* congiuntamente, o in un ulteriore caso, la lett. *c* dell’art. 1, cod. antimafia.

Tabella 3- Suddivisione per anno dei soggetti connotati da pericolosità qualificata

FATTISPECIE DI PERICOLOSITÀ QUALIFICATA	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	TOTALE
Art. 4 lett. <i>a</i> (soggetti indiziati di appartenenza ad associazioni mafiose)	5	20	12	41	23	7	14	5	127
Art. 4 lett. <i>b</i> (soggetti indiziati di delitti commessi in forma associativa)	0	0	1	0	0	0	0	0	1

Art. 4 lett. d (soggetti indiziati di reati di terrorismo)	0	0	0	0	0	0	0	1	1
Art. 4 lett. i (soggetti dediti alla commissione di reati violenti nel corso di manifestazioni sportive)	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Art. 4 lett. i-ter (soggetti indiziati del delitto di atti persecutori)	0	0	0	0	0	0	0	1	1
Art. 4 lett. a + art. 1, lett. a	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Art. 4 lett. a + art. 1, lett. a + b	0	0	0	0	0	0	0	1	1
Art. 4 lett. a + art. 1, lett. c	0	0	0	0	0	0	0	1	1

3. Nel presente paragrafo si tenterà di individuare gli elementi che, dall'esame dei provvedimenti del Tribunale di Torino, risultano più ricorrenti nelle valutazioni del collegio giudicante per l'inquadramento o meno in una categoria di pericolosità e per il successivo giudizio prognostico.

Si deve, innanzitutto, tenere presente che molteplici sono gli aspetti solitamente ponderati in ciascun decreto.

Un peso significativo è sicuramente da accordare alla presenza di precedenti penali e/o procedimenti penali a carico del proposto. È innegabile che sia soprattutto mediante tali elementi che si rende possibile effettuare l'inquadramento in una delle categorie di soggetti pericolosi individuate dal legislatore. Una rilevanza consistente spetta, altresì, a molteplici altri indicatori: tra di essi, la ricorrenza delle condotte delittuose, il contesto in cui si inseriscono gli episodi delittuosi, l'efficacia di eventuali precedenti interventi parapenali, le condizioni di vita del proposto e, in particolare, la presenza o meno di leciti mezzi di sostentamento⁶.

3.1. Larga parte dei destinatari delle misure di prevenzione del territorio torinese è risultato possedere (talvolta innumerevoli) precedenti penali e/o carichi pendenti.

Incominciando dai precedenti penali di coloro che sono stati inquadrati nelle categorie di pericolosità generica di cui all'art. 1, lett. *a* e *b* cod. antimafia, si rintracciano principalmente reati contro il patrimonio: in alcuni casi, si è trattato di reati c.d. da strada (piccoli furti, ricettazioni e riciclaggio di beni di relativamente scarso valore, piccole truffe, circonvenzione di incapaci); in altri, figurano fatti di maggiore disvalore (tra gli altri, rapine, riciclaggio di veicoli e altri beni di notevole valore, intestazione fittizia di autovetture, truffe complesse e realizzate con modalità professionali e sofisticate).

Ricorrenti sono anche i casi in cui il proposto aveva precedenti per detenzione e cessione illecita di stupefacenti, talvolta per traffico degli stessi (anche in forma associativa), nonché per detenzione illegali di armi o per svariati delitti di falso.

Si registrano pure reati in materia di evasione fiscale, violazione della normativa inerente allo smaltimento dei rifiuti e fallimentare (bancarotta fraudolenta).

Infine, alcuni provvedimenti riferiscono di precedenti delitti contro la pubblica amministrazione (molto sovente, resistenza e violenza o minaccia a pubblico ufficiale). Non mancano nemmeno delitti contro l'amministrazione della giustizia (soprattutto, simulazione di reato e favoreggiamento personale). Compagno in misura non trascurabile anche i delitti contro la persona (soprattutto, lesioni personali e minacce).

Alla luce di tali precedenti penali, quindi, sono state, talvolta, rintracciate quelle figure di riciclatore seriale, truffatore abituale, evasore fiscale pericoloso ecc., che la giurisprudenza da tempo riconduce alle categorie di pericolosità generica. Tali figure

⁶ Quanto alla metodologia di classificazione degli elementi raccolti attraverso la lettura dei provvedimenti, ci si è riferiti a quella operata in una recente ricerca empirica svolta nel territorio milanese: E. Mariani, *Le misure di prevenzione personale: rilievi criminologici sulla scorta dell'analisi della prassi nel territorio della provincia di Milano*, Tesi di Dottorato di Ricerca, Milano AA. 2016-2017, 308-317.

rendono bene l'idea del progressivo spostamento dell'obiettivo delle misure *praeter delictum*, in specie patrimoniali, verso le forme di criminalità lucrogenetica ritenute maggiormente dannose per il circuito economico-sociale⁷.

Con riguardo ai soggetti che sono stati ritenuti pericolosi ai sensi dell'art. 1, lett. c cod. antimafia, i precedenti penali consistevano precipuamente in maltrattamenti contro familiari e conviventi, delitti contro la persona (lesioni personali, minaccia, violenza sessuale, atti persecutori, sequestro di persona ed omicidio tentato o consumato) e delitti contro la pubblica amministrazione (in particolar modo, resistenza e violenza o minaccia a pubblico ufficiale). Vengono in rilievo, inoltre, i delitti di violazione delle prescrizioni imposte con precedenti misure di prevenzione personali, in particolare le violazioni dei fogli di via obbligatori (soprattutto a seguito delle modifiche apportate nel 2017⁸); infine, si registrano casi di precedenti condanne per delitti contro il patrimonio, in specie per rapina.

Per quanto riguarda i destinatari a pericolosità qualificata, una posizione di primo piano rivestono i precedenti per associazione di tipo mafioso (nel caso della lett. a dell'art. 4), per associazione a delinquere finalizzata alla commissione di svariate tipologie di reati (ad esempio, truffe o riciclaggio), per traffico anche internazionale ed in forma associata di stupefacenti, per usura, estorsione e per esercizio clandestino del gioco d'azzardo, anche in forma associata. Infine, in misura apprezzabile, figurano altresì alcuni delitti contro la persona, nonché quelli di detenzione e porto illegale di armi e di sfruttamento della prostituzione.

Il quadro non è dissimile per quanto attiene ai carichi pendenti. Questi riguardano molto spesso delitti della stessa specie di quelli appena delineati per ciascuna categoria. Vale la pena aggiungere che, in alcuni casi, i procedimenti pendenti nei confronti del medesimo soggetto sono relativi a più di un reato.

3.2. Come si è visto, i precedenti penali e i carichi pendenti rappresentano un forte elemento di orientamento nelle decisioni dei giudici della prevenzione. A loro

⁷ Tale tendenza si osserva anche nella prassi di altri tribunali: si vedano T. Cremona, 23.1.2013, Pres. Massa, Est. Belluzzi e T. Chieti, 12.7.2012, Pres. Spiniello, Est. Allieri, in *www.penalecontemporaneo.it.*, 26.3.2013, 7, con nota di F. Rapino, *La modernizzazione delle misure di prevenzione. Riflessioni a margine dell'applicazione di misure personali e patrimoniali all'"evasore fiscale socialmente pericoloso"* e T. Milano, Sezione Autonoma Misure di Prevenzione, 16.2.2016 n. 3, con nota di E. Zuffada, *Il Tribunale di Milano individua una figura di "colletto bianco pericoloso": il falso professionista (nella specie, un falso avvocato). Un ulteriore passo delle misure di prevenzione nel contrasto alla criminalità da profitto*, in *www.penalecontemporaneo.it*, 27.6.2016.

⁸ Più specificamente, si fa riferimento all'art. 15 d.l. 20.2.2017 n. 14, conv. con modif. dalla l. 18.4.2017 n. 48, che ha ricompreso, tra gli elementi di fatto che possono ricondurre il soggetto alla fattispecie in discorso, le reiterate violazioni del foglio di via obbligatorio (il rimpatrio con foglio di via obbligatorio è una misura preventiva di carattere amministrativo, la cui disciplina si rinviene all'art. 2 cod. antimafia) e dei divieti di frequentazione di determinati luoghi.

complemento, talvolta con un impatto decisivo, vi sono le segnalazioni delle forze dell'ordine, le denunce, le indicazioni fornite dalla procura, i documenti presentati dalla difesa⁹, nonché vari atti provenienti da un eventuale procedimento penale (in particolare, verbali di intercettazioni e testimonianze). In taluni casi, poi, è stato sentito direttamente il proposto, dal quale si sono potute trarre utili indicazioni circa la reale volontà di intraprendere un nuovo percorso esistenziale, lontano dagli ambienti delinquenziali precedentemente frequentati.

Si è rilevata particolare attenzione dei provvedimenti esaminati nella valutazione della documentazione (proveniente dagli organi di polizia¹⁰) a fondamento della proposta della misura, nonché dei documenti forniti dalla difesa, al fine di soppesare il compendio probatorio richiesto nei procedimenti *de quibus* ai fini del riconoscimento della pericolosità: più precisamente, la richiesta è stata respinta qualora i procedimenti pendenti fossero stati appena instaurati e, dalla proposta e dagli allegati, non fosse consentito “trarre elementi chiarificatori sulle reali caratteristiche dei fatti criminosi e sul coinvolgimento dell'odierno proposto”¹¹. In un altro caso, la proposta è stata respinta in quanto mancavano, oltre alla denuncia presentata, provvedimenti di natura giudiziaria da cui trarre elementi di prova indiziaria o comunque sintomatici della pericolosità stessa. La denuncia non è, dunque, sufficiente ai fini della riconduzione in uno dei *cluster* di pericolosità, in assenza di altri elementi che rafforzino il quadro indiziario¹². In altri casi, sono state respinte richieste basate su segnalazioni descritte in modo generico e confuso e, dunque, poco chiare.

Un elemento importante è costituito dalla serialità delle condotte delittuose. Difatti, la sistematicità, la scelta delinquenziale come impronta del proprio stile di vita e il recidivismo hanno costituito forti basi a sostegno dell'applicazione di una misura di prevenzione. Talvolta, gli accennati fattori hanno avuto un peso decisivo in favore del riconoscimento della necessità di applicare una delle misure specialpreventive in esame, anche a fronte di elementi in sé non decisivi. In questo senso, si è affermato: «Scarso rilievo deve essere ricondotto alla circostanza che non tutte le vicende giudiziarie scaturite dalla nutrita serie di denunce elencate nel corpo motivazionale della richiesta risulti essere confluita nella emissione di un provvedimento sanzionatorio definitivo; non bisogna infatti dimenticare che, in materia di prevenzione speciale, vengono ad assumere una considerevole valenza sintomatica

⁹ In questo caso, nel senso di escludere la pericolosità o, quantomeno, dimostrarne un'attenuazione che può assumere rilievo ai fini di una durata più breve della sorveglianza speciale.

¹⁰ Sottolinea in dottrina i rischi che possono derivare da questa documentazione autoprodotta nonché il ruolo svolto in sede di prevenzione dalla proposta, di gran lunga superiore a quello dell'imputazione nel procedimento ordinario di accertamento, A. Martini, *Essere pericolosi. Giudizi soggettivi e misure personali*, Torino 2017, 134.

¹¹ T. Torino, decr. 70/2015 R.G.M.P.

¹² In tal senso, ad esempio, T. Torino, decr. 34/2016 R.G.M.P.

tutte le notizie di reato che vedono in qualche modo coinvolta la persona proposta per la sottoposizione a misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, a prescindere dal margine di sostenibilità che l'ipotesi accusatoria sottesa a tali notizie di reato può raggiungere in sede giudiziale; e tale principio regolatore merita una particolare attenzione proprio in casi come quello preso in esame, nei quali i profili di pericolosità dedotti a carico del proposto si fondano in massima parte su vicende giudiziarie che, pur avendo in taluni casi ad oggetto reati di circoscritta lesività a livello sociale, sono comunque indicative di un progressivo ed inarrestabile scivolamento verso uno stile di vita microdelinquenziale»¹³.

All'opposto, in altri casi è stato positivamente valutato il carattere episodico dei fatti delittuosi, tale da far ritenere la pericolosità di un soggetto temporalmente circoscritta e, quantomeno, non più attuale, così come la volontà, manifestata con fatti concreti, e già posta in essere, di cambiare stile di vita, di cercare un'occupazione lavorativa regolare o, ancora, di intraprendere un percorso riabilitativo in relazione allo stato di tossicodipendenza o alcolodipendenza. Conseguentemente, l'assenza di documentazione in tal senso fornita dalla difesa è stata valutata negativamente.

I giudici hanno, inoltre, considerato il contesto in cui si inserivano i reati commessi. Ha, dunque, inciso sfavorevolmente per il proposto il fatto di muoversi in un contesto di criminalità organizzata, nonché gli eventuali contatti con associazioni di tipo mafioso o frequentazioni con suoi affiliati. Allo stesso modo, si sono reputate negativamente frequentazioni con soggetti provenienti da altri ambienti criminali.

Nelle motivazioni dei giudici assumono rilievo anche le modalità con cui sono stati commessi i reati: in particolare, la professionalità, l'utilizzo di strategie sofisticate (ad esempio, nella progettazione e realizzazione di truffe) e la serialità delle condotte. Sono state ritenute sintomatiche di una pericolosità da contenere anche l'aver approfittato della condizione di vulnerabilità delle vittime (soprattutto, anziani vittime di truffa). Determinante ai fini dell'affiancamento o meno dell'obbligo di soggiorno alla sorveglianza speciale è stato il carattere mobile o, viceversa, stanziale del percorso delinquenziale intrapreso: si è sottolineato, invero, che il carattere stanziale elide qualsivoglia valenza specialpreventiva della misura accessoria menzionata.

È stata considerata anche la scarsa efficacia deterrente dei precedenti interventi parapenali (fogli di via obbligatori, avvisi orali, sorveglianze speciali), indice di una perdurante mancanza di sensibilità rispetto ai diversi moniti delle autorità e dell'intento di non recidere i legami con l'ambiente delinquenziale di provenienza. Vanno evidenziate anche le valutazioni dei giudici in relazione all'andamento di programmi di trattamento o terapeutici iniziati o già conclusi: in alcuni casi, le

¹³T. Torino, decr. 76/2016 R.G.M.P., 5 s.

valutazioni positive sul percorso trattamentale sono state determinanti ai fini del rigetto della proposta preventiva, mentre in altri casi, i programmi riabilitativi, soprattutto laddove appena iniziati e di difficile valutazione quanto ai prevedibili risultati, sono stati valorizzati ai fini della riduzione della durata della sorveglianza speciale.

Un fattore dirimente si è rivelato l'abuso di sostanze stupefacenti ed alcoliche. Emblematicamente, si è preferito sottoporre comunque a sorveglianza speciale un soggetto che, pur avendo commesso reati di tipo predatorio in tempi non recenti, presentava uno stato di tossicodipendenza ed era privo di stabili fonti lecite di reddito: questi elementi sono stati considerati un forte incentivo alla ripresa di condotte penalmente rilevanti¹⁴. E, infatti, anche la sussistenza di mezzi leciti di sostentamento è stata oggetto di analisi dei giudici che hanno positivamente valutato la volontà di attivarsi alla ricerca di un'occupazione e di condurre una vita regolare.

Infine, viene posta attenzione alle condizioni personali del proposto. Ad esempio, si propende per il rigetto della misura, qualora la maggior parte degli episodi delittuosi si collochi ancora in età minorile, sia perlopiù espressione di intemperanza giovanile e non siano seguiti, una volta raggiunta la maggiore età, ulteriori significativi episodi. La misura viene, invece, disposta se i fatti analizzati mostrano un'intensificazione dell'attività, tale da integrare un vero e proprio *excursus* criminale. Si valuta, altresì, la possibilità che il soggetto si trovi nelle condizioni di tornare delinquere, nonché lo stato di incensuratezza¹⁵.

Un'adeguata cautela viene adottata in presenza di condizioni di disagio (serie difficoltà economiche, emarginazione sociale o disturbi psichici) in cui versa il proposto: in questi casi, tendenzialmente, si opta per il rigetto della proposta, ritenendo che tali situazioni vadano affrontate con l'aiuto di altre strutture, quali i servizi sociali. Tuttavia, anche in presenza di condizioni di disagio, si preferisce adottare la misura della sorveglianza speciale, seppur in misura ridotta, quando si riscontri la ripetizione, in tempi ravvicinati, di condotte allarmanti per la sicurezza e la tranquillità pubblica.

¹⁴ T. Torino, decr. 104/2015 R.G.M.P.

¹⁵ Così, (ad esempio, T. Torino, decr. 1/2017 R.G.M.P.), laddove due soggetti, inizialmente considerati inseriti e partecipanti in maniera stabile e significativa ad un sistema collaudato di corruzione, sono stati ritenuti, in sede di decisione circa l'accoglimento o il rigetto della proposta, non più in grado di effettuare intromissioni o atteggiamenti volti ad illecite influenze nell'attività amministrativa (aspetto, inoltre, suffragato dalla assenza di elementi di segno contrario), in quanto collocati in un diverso ruolo oppure perché giunti in età di pensionamento. In altri casi (ad esempio, stato di disabilità), si è guardato se la condizione personale avesse impedito (come nella maggior parte dei casi) oppure no (in qualche più limitato caso) di perpetuare condotte antigiuridiche rilevanti ai fini delle misure di prevenzione.

Dal complesso dei decreti esaminati, si è potuto constatare che nella maggior parte dei casi i proposti avevano già riportato condanne, anche definitive: si tratta, perciò, non di delinquenti primari, ma con un significativo percorso delinquenziale¹⁶.

Vedremo più avanti quali annotazioni possono essere svolte sul ruolo attuale delle misure di prevenzione (cfr. infra § 6.3.).

4. Nel corso dell'esame dei decreti adottati dal Tribunale di Torino in materia di prevenzione si è potuto anche constatare l'utilizzo di prescrizioni specifiche, aggiunte alla misura di carattere personale. Questa individualizzazione è stata operata, talora, in senso ulteriormente neutralizzante, mentre in altri casi il contenuto delle prescrizioni è stato a carattere positivo.

Quanto a queste ultime prescrizioni, sono particolarmente da apprezzare gli sforzi dei giudici, laddove prescrivono al proposto di attivarsi al fine di reperire sostegno presso i servizi psichiatrici territoriali ed essere inserito in una comunità adatta alle proprie condizioni oppure presso una comunità terapeutica al fine di disintossicarsi dallo stato di dipendenza da alcol o stupefacenti.

Quanto alle prescrizioni che vanno nel verso della neutralizzazione del destinatario pericoloso, per altro verso, sono talvolta, disposte opportune misure di contenimento nei confronti di soggetti con un passato e un presente violento, specie nei confronti dei familiari, come il divieto di avvicinarsi ai luoghi frequentati dalle persone offese e di mantenere da esse, in ogni caso, una distanza di almeno cinquecento metri.

Infine, altre misure di carattere essenzialmente neutralizzante si riscontrano nei confronti dei truffatori online, prevedendo il blocco degli account esistenti, nonché il divieto di crearne nuovi. Un'articolata serie di prescrizioni si ravvisa, poi, nei confronti di un sospetto terrorista: tra di esse, il divieto di frequentare *internet point*, di accedere ad internet o di utilizzare o accedere a profili di social network, di possedere o utilizzare computer, apparati di comunicazione radiotrasmittente radar e visori notturni, programmi informatici o di messaggistica istantanea ed altri strumenti di cifratura o crittazione di conversazioni o messaggi¹⁷.

5. Un caso di particolare interesse ha riguardato la possibilità di disporre misure *praeter delictum*, sulla base della fattispecie di pericolosità prevista dall'art. 1 lett. c, nei confronti di alcuni appartenenti a gruppi e movimenti di protesta sociale, anche conosciuti nel gergo giornalistico con il termine "antagonisti".

Degni di nota appaiono la prudenza e lo scrupolo adottati dal giudice della prevenzione in tale contesto. Se da un lato, infatti, si pone in risalto come la tipologia di azione e di contrasto impiegata da tali esponenti avesse travalicato in più occasioni

¹⁶ In questo senso, anche quanto constatato da E. Mariani, *Le misure di prevenzione personale*, op. cit., 322.

¹⁷ T. Torino, decr. 26/2016 R.G.M.P.

i limiti di una protesta sociale lecita¹⁸, dall'altro, si riconosce la delicatezza dell'ambito di cui all'art.1 lett. c, il quale «non [è] esente da pericoli di forzature e strumentalizzazioni antidemocratica dei presidi preventzionali, in quanto sganciato dalla ordinaria esigenza di tutela del patrimonio, della libera concorrenza di mercato e della difesa del sistema politico, economico e sociale da condizionamenti ed infiltrazioni criminali (esigenze cui sono preposti gli strumenti preventzionali degli artt. 1 lett. a e b e 4 d.lgs. 159/2011)»¹⁹.

Premesso ciò, sono stati ritenuti passibili di valutazione esclusivamente quegli elementi di fatto realmente dimostrativi della abituale dedizione dei proposti non a reati generici conseguenti alle loro deliberate e consapevoli forme di protesta, ma a reati specifici che in concreto turbino l'ordine pubblico, la sicurezza, l'incolumità e la tranquillità collettiva.

Ne è conseguito un criterio selettivo consistente nello scartare le mere denunce e segnalazioni di pubblica sicurezza²⁰, i procedimenti fermi all'avviso ex art. 415 bis Cpp oppure alla sola richiesta di rinvio a giudizio o alla mera citazione a giudizio, in quanto atti del pubblico ministero e non di un giudice, se non come indici dimostrativi del più o meno intenso ed attuale attivismo dei proposti. Sono stati, invece, oggetto di considerazione gli elementi fondati su pronunce giudiziarie riguardanti cinque parametri di pericolosità, qui di seguito riportati:

«A) reati (quindi anche contravvenzioni) contro l'ordine pubblico e la sicurezza e tranquillità collettiva così espressamente rubricati dal legislatore (delitti ex artt. 414-448 c.p.; contravvenzione ex art. 650-681 c.p., reati del TULPS Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, reati in materia di armi e terrorismo), sulla cui disamina non è necessaria altra valutazione perché automaticamente rientranti ex lege nel fuoco dell'art. 1 lett. c) cit.;

B) reati che, pur non espressamente qualificati come rivolti contro l'ordine pubblico e la sicurezza/incolumità e tranquillità collettiva (Cass. 632/2015), abbiano comunque in concreto una componente suscettibile di ledere l'effettività dei principi posti a base dell'ordinamento giuridico interno (nozione di ordine pubblico democratico), di

¹⁸ La protesta si è anche, infatti, estrinsecata in atti, quali (tra gli altri) occupazioni abusive, irruzione in uffici pubblici e privati e blocchi ferroviari o stradali.

¹⁹ T. Torino, decr. 57+57+59+73+81/2014 R.G.M.P. + 6+7+8/2015 R.G.M.P., 2.

²⁰ Ciò si spiega con il fatto che molto sovente vengono prodotte nei confronti di questa peculiare categoria una vera e propria massa di segnalazioni ad opera dell'Autorità di polizia che non conducono, nella maggioranza dei casi, al promovimento dell'azione penale, a dimostrazione di come le suddette segnalazioni riguardino, piuttosto che la commissione di reati, unicamente manifestazioni di dissenso sociale, riconducibili, dunque, all'esercizio di diritti costituzionalmente garantiti.

offendere l'incolumità della popolazione o di sobillare realmente reazioni collettive della cittadinanza disturbata nella sua serenità e tranquillità (e nella specie, soprattutto i frequenti delitti *ex artt.* 336, 337, 610 e 633 c.p., legislativamente posti a tutela di interessi giuridici diversi dalla endiadi *ordine pubblico e sicurezza/tranquillità collettiva*, dovranno subire tale rigoroso vaglio);

C) frequentazioni significative (non occasionali o in circostanze di pericolosità neutra) con pregiudicati o sorvegliati speciali o avvisati orali per reati identici o analoghi a quelli sopra evidenziati;

D) applicazione pregressa di misure di prevenzione giudiziarie (quali la sorveglianza speciale) o amministrative (es. avviso orale, rimpatrio, divieto di soggiorno, etc.), soprattutto se non revocate in sede di impugnazione (es. cfr. C. d'App. 2009 cit. e TAR Piemonte 4 giugno 2014).

Ed infine, in ossequio ai principi di proporzione e minimo sacrificio della compressione della libertà personale, si valuteranno anche le pene in concreto irrogate o irrogabili, specchio della minore o maggiore gravità dei reati commessi e quindi della relativa offensività reale, e gli eventuali cumuli applicabili, nonché la necessità o meno dell'obbligo di soggiorno a seconda delle connotazioni territoriali delle condotte illecite contestate.^{21»}

Su queste basi, la misura della sorveglianza speciale è stata applicata limitatamente a quei soggetti che da un maggiore tempo sono apparsi essere dediti a forme di protesta attraverso la commissione di reati e che, in più, avessero persistito in queste condotte nonostante i moniti derivanti dall'applicazione di misure di prevenzione amministrative o giudiziarie o di misure cautelari.

6. L'esame complessivo dei decreti fin qui condotto consente di raffrontare la prassi della Sezione Misure di Prevenzione del Tribunale di Torino con le indicazioni fornite nel corso degli ultimi anni in sede di giurisprudenza costituzionale e di legittimità, nonché con alcune delle osservazioni critiche formulate in dottrina.

In particolare, si è inteso focalizzare l'attenzione su quattro aspetti:

- 1) l'interpretazione tipizzante, con specifico riguardo al giudizio prognostico;

²¹ T. Torino, decr. 57+57+59+73+81/2014 R.G.M.P. + 6+7+8/2015 R.G.M.P., 3 s. (corsivo e sottolineature nell'originale).

- 2) gli effetti della declaratoria di incostituzionalità della classe dei soggetti abitualmente dediti a traffici delittuosi²²;
- 3) il ruolo delle misure di prevenzione, con specifico riguardo alla critica secondo cui fungerebbero da surrogato della sanzione penale;
- 4) la flessibilizzazione delle prescrizioni.

6.1. Da tempo si è avvertita la necessità che il giudizio in materia di prevenzione sia articolato in modo quanto più possibile prevedibile, in modo da limitare il rischio di arbitrio da parte dell'interprete. In questo senso, già prima dell'intervento della Corte europea dei diritti dell'uomo con la nota sentenza De Tommaso²³, era stato innestato un percorso di tassativizzazione e tipizzazione in sede di giurisprudenza di legittimità²⁴, che era stato valorizzato anche in dottrina²⁵.

Come noto, invero, la giurisprudenza di legittimità sollecita a scomporre la valutazione richiesta ai fini della applicazione di una misura *de qua* in due distinte fasi, ossia quella constatativa e quella prognostica. In questo senso, la Cassazione, conscia di dover porre argini agli inevitabili rischi di sconfinamento in giudizi di marca soggettivistica, chiarisce che “anche il giudizio di prevenzione, lungi dal consistere in una mera valutazione di pericolosità soggettiva (la parte prognostica del giudizio) si alimenta in primis dall'apprezzamento di “fatti” storicamente apprezzabili e costituenti a loro volta “indicatori” della possibilità di iscrivere il soggetto proposto in una delle categorie criminologiche previste dalla legge²⁶».

Allo stesso tempo, rimarcando le linee disegnate in ormai numerosi arresti, il giudice di legittimità precisa che il concetto di pericolosità in sede di giudizio di

²² C. cost., 27.2.2019 n. 24, in www.penalecontemporaneo.it, 4.3.2019, con nota di S. Finocchiaro. Il Giudice delle leggi ha reputato tale fattispecie di pericolosità «affetta da radicale imprecisione» (§ 12.3 del Considerato in diritto). Per ulteriori commenti, *inter alia*, A. De Lia, *Misure di prevenzione e pericolosità generica: morte e trasfigurazione di un microsistema. Brevi note a margine della sentenza della Corte Costituzionale n. 24/2019*, in www.legislazionepenale.eu, 15.7.2019.

²³ C. eur. GC, 23.2.2017, *De Tommaso c. Italia*, in www.penalecontemporaneo.it. Numerosi sono stati i commenti a questa importante pronuncia, tra cui F. Viganò, *La Corte di Strasburgo assesta un duro colpo alla disciplina italiana delle misure di prevenzione personali*, in *DPenCont.*, 2017, 370 ss.; F. Menditto, *La sentenza de Tommaso c. Italia: verso la piena modernizzazione e la compatibilità convenzionale del sistema della prevenzione*, in *DPenCont.*, 2017, 127 ss.; A. M. Maugeri, *Misure di prevenzione e fattispecie a pericolosità generica: la Corte Europea condanna l'Italia per la mancanza di qualità della "legge", ma una rondine non fa primavera*, in www.penalecontemporaneo.it, 6.3.2017; V. Maiello, *De Tommaso c. Italia e la cattiva coscienza delle misure di prevenzione*, in *DPP*, 2017, 1039 ss.

²⁴ Tra le sentenze più significative di tale percorso, Cass., 5.6.2014 n. 23641, Mondini, con osservazioni a margine di F. Menditto, *L'attualità della pericolosità sociale va accertata, senza presunzioni, anche per gli indiziati di mafia*, in www.penalecontemporaneo.it, 3.7.2014; Cass., 24.3.2015 n. 31209, Scagliarini.

²⁵ Per una efficace ricostruzione del percorso *de quo*, F. Basile, *Tassatività delle norme ricognitive della pericolosità nelle misure di prevenzione: Strasburgo chiama, Roma risponde*, in www.penalecontemporaneo.it, 22.7.2018.

²⁶ Cass., 5.6.2014, n. 23641, cit.

prevenzione sia più circoscritto rispetto alla valutazione richiesta ai sensi dell'art. 203 Cp:

«affermare la “condizione” di pericolosità sociale di un individuo (in un dato momento storico) è peraltro operazione complessa che nel giudizio di prevenzione non si basa esclusivamente sulla ordinaria “prognosi di probabile e concreta reiterabilità” di qualsivoglia condotta illecita - così come previsto in via generale dall'articolo 203 del codice penale, norma che non distingue la natura della violazione commessa a monte e postula la semplice commissione di un reato - ma implica il precedente inquadramento del soggetto in una delle categorie criminologiche tipizzate dal legislatore, sicché la espressione della prognosi negativa deriva, appunto, dalla constatazione di una specifica inclinazione mostrata dal soggetto (dedizione abituale a traffici delittuosi, finanziamento sistematico dei bisogni di vita almeno in parte con i proventi di attività delittuose, condotte lesive della integrità fisica o morale dei minori o della sanità, sicurezza o tranquillità pubblica, indiziati di appartenenza ad associazioni mafiose e altre ipotesi tipiche, di cui all'art. 4 d.lgs. 159/2011) cui non siano seguiti segni indicativi di un tangibile ravvedimento o dissociazione»²⁷.

Incominciando dalla fase constatativa, si è potuta notare una crescente attenzione volta a iscrivere il proposto in una delle categorie criminologiche sulla base di un giudizio di fatto fondato sulle condotte materiali del medesimo.

Va, tuttavia, riconosciuto che, per quanto apprezzabili, gli sforzi compiuti non risolvano del tutto il problema sopra evidenziato. È la struttura stessa delle fattispecie di pericolosità, con particolare riguardo a quelle di pericolosità generica (soprattutto, quella della lettera *b*), a rimanere sostanzialmente indeterminata, rendendo il giudizio tutt'altro che soddisfacente sul piano del principio di precisione.

E allora, se le suddette fattispecie, da sole, non sono in grado di fornire un effettivo parametro di riferimento, anche il giudizio sulla pericolosità si rivela una garanzia per molti versi illusoria²⁸. A complicare il quadro, poi, contribuisce - vero *punctum dolens*

²⁷ Cass., 22.3.2018 n. 13375, citata in Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino, *Sulla prassi applicativa delle misure di prevenzione presso il Tribunale di Torino*, in www.penalecontemporaneo.it, 4.12.2018, 20.

²⁸ Secondo A. Martini, *op. cit.*, 126, è significativo che in alcune classi, tra cui quelle generiche, si richieda che “debba ritenersi” l'appartenenza di un individuo ad una delle classi di pericolosità delineate dalla normativa. Trattasi, dunque, di un grado di conoscenza che richiama alla mente il concetto di opinione, uno stato psichico che non può essere *a priori* condizionato dai criteri soggettivi di apprezzamento di questo o quell'elemento di fatto. Sostiene, poi, che dovrebbe sfatarsi la portata garantistica attribuita alla necessità di fondare l'inquadramento in una classe soggettiva sulla base di elementi di fatto. Competerebbe infatti alla legge la definizione degli elementi di fatto da apprezzare ma la normativa in materia si guarda bene dal farlo. Inoltre, “indizi ed elementi di fatto non differiscono nel loro apporto conoscitivo, sembrando piuttosto sinonimi: per gli uni e per gli altri, l'accertamento deve procedere secondo modalità analoghe”. (127). Conclude che resta, allora,

- la natura sostanzialmente indiziaria del giudizio constatativo²⁹. Del resto, gli elementi che dovrebbero integrare le fattispecie di pericolosità - ad esempio, elementi di fatto e atti preparatori - sono generici, non precludendo dunque il rischio di ricaduta nella logica del sospetto³⁰.

Quanto finora sottolineato è di non poco conto, se si pensa al ruolo che l'elemento constatativo gioca nella struttura della fattispecie preventiva: invero, esso costituisce - si argomenta in dottrina³¹ - affermazione di pericolosità e, allo stesso tempo, prova (o indizio) della stessa.

Ne discende, allora, che il piano dell'accusa e della prova si sovrappongono sin quasi a coincidere³². A ben vedere, nel procedimento di prevenzione, a differenza di quello ordinario, sembra che sia il tipo a doversi calare nel fatto (e non viceversa), per verificarne la relativa coincidenza³³.

Infine, non è nemmeno chiaro quale sia il grado di probabilità di commissione futura di un reato rilevante ai fini dell'applicazione di una misura *praeter delictum*.

Ad ogni modo, ciò che più preme osservare è che non può dirsi sempre chiara la distinzione tra le due fasi che dovrebbero contraddistinguere il giudizio di prevenzione o, perlomeno, non ne è sempre riscontrabile la reciproca autonomia.

Invero, nel corso di questa ricerca empirica è emerso che, laddove vi fosse il sospetto di commissione di un reato in tempi relativamente recenti (di solito, un anno prima ma, talvolta, anche due), il giudice della prevenzione abbia sempre applicato la misura richiesta, salvo che sussistessero manifestazioni serie e solide di una svolta esistenziale del soggetto. Ciò, di per sé, potrebbe risultare coerente in relazione alla verifica dell'attualità della pericolosità. Viene da chiedersi, tuttavia, se il giudizio sulla pericolosità di un individuo possa davvero basarsi esclusivamente su tali elementi.

il giudizio di pericolosità individuale come ultimo baluardo di garanzia: una garanzia, tuttavia, più apparente che reale (129). Infatti, il legislatore non segna adeguatamente il confine tra i soggetti potenzialmente destinatari della misura di prevenzione e gli altri: soprattutto, viene fatto ricorso a dati identificativi che la legge non tipizza (come gli atti preparatori, la proclività a delinquere o dedizione) o ci si lega a conoscenze potenzialmente prive di qualsiasi pregnanza (come il concetto di mero indizio).

²⁹ In questo senso, con specifico riguardo agli effetti della sentenza n. 24 del 2019 della Corte Costituzionale, la quale non avrebbe risolto uno degli elementi di maggior criticità della disciplina, A. De Lia, *Misure di prevenzione*, cit., 6.

³⁰ Cfr. A. Manna, *Il diritto delle misure di prevenzione*, in *Misure di prevenzione*, a cura di S. Furfaro, Torino 2013, 8. Argomenta l'Autore che l'utilizzazione o il riferimento agli atti preparatori o agli elementi di fatto non deve «trarre soverchiamente in inganno», dal momento che denota «un'evidente antinomia», in quanto tali requisiti «non possono dare luogo ad un reato vero e proprio» e «inevitabilmente ricadono nella logica del "sospetto"».

³¹ R. Orlandi, *La "fattispecie di pericolosità". Presupposti di applicazione delle misure e tipologie soggettive nella prospettiva processuale* (Atti del V Convegno nazionale dell'Associazione Italiana dei Professori di Diritto Penale, Milano 18-19.11.2016), in *RIDPP*, 2017, 477.

³² R. Orlandi, *La "fattispecie di pericolosità"*, cit., 477 s., nt. 11.

³³ A. Macchia, *Il percorso logico giuridico del giudice*, in *CP*, 2016, 3997 s.

Risulta arduo, infatti, ricavare quali siano effettivamente gli indicatori sulla cui base giudicare probabile che un soggetto, a fronte di condotte tenute nel passato, le perpetuerà anche nel futuro.

Di fatto, allo stato attuale, anche la valutazione prognostica finisce per essere una valutazione retrospettiva, concernente cioè il passato del proposto. Per tale ragione, è parso che la valutazione prognostica non possa che essere inevitabilmente assorbita in quella constatativa³⁴.

Una siffatta attrazione, del resto, è ricavabile dalle stesse parole del giudice di legittimità, secondo il quale – parafrasando la Cassazione³⁵ – costituisce “alimentazione primaria” della prognosi di pericolosità proprio il giudizio che lo precede, ossia quello constatativo. Ma proprio la scarsa capacità di determinate fattispecie soggettive di selezionare chiare tipologie di autore – e, lo si ribadisce, qui vengono in considerazione prevalentemente le figure di pericolosità generica ancora in piedi – non rassicura sulla attendibilità, per così dire, scientifica del giudizio. Residua, dunque, un ampio spazio per la discrezionalità giudiziale, una vera e propria «scatola vuota da riempire secondo studiate massime d’esperienza»³⁶.

Posta innanzi a tali ostacoli, la giurisprudenza opera – potremmo dire – con gli strumenti che ha a disposizione. Non può, infatti, sottacersi che la pericolosità costituisca un concetto sfuggente e mutevole³⁷ e, per tale ragione, di difficile afferrabilità, nonché di ardua riconduzione ad un concetto unitario, stante il suo impiego in differenti ambiti³⁸. Sono sufficienti tali premesse – il carattere sfuggente e

³⁴ Analogamente, A. De Lia, *La sconfinata giovinezza delle misure di prevenzione*, in www.archiviopenale.it, 6.3.2017, 12: «nella dinamica delle previsioni, corroborata da quella applicativa, infatti, l’elemento della pericolosità sociale appare cedevole rispetto a quello della sospetta responsabilità illecita, e spesso rappresenta una conseguenza automatica di quest’ultima». Difatti, «se la pericolosità sociale costituisce nelle misure di prevenzione un elemento non adeguatamente delineato e comprovato (stante la carenza definitoria delle classi pericolose e la leggerezza degli elementi dimostrativi della pericolosità, e quindi la riconducibilità del soggetto alla classe pericolosa) non può che concludersi con l’affermare che l’elemento prevalente della fattispecie è costituito dalla sanzione del comportamento antisociale, o presunto tale».

³⁵ Cass., 5.6.2014 n. 23641, cit.

³⁶ R. Orlandi, *La “fattispecie di pericolosità”*, cit., 482. Quindi, prosegue l’Autore, il magistrato non solo deve provare i fatti da cui scaturisce il sospetto di pericolosità, ma anche selezionare quegli “indici” rilevanti sul piano della pericolosità dalle massime d’esperienza suggerite dalla pratica e dall’osservazione criminologica. Tali indici valgono a formare la prova della pericolosità ma sono indici generalizzabili, dotati dell’astrattezza tipica delle qualifiche giuridiche.

³⁷ Come osservato da G. Palermo - F. Ferracuti - G. Dal Forno - S. Ferracuti - F. Liska - M. Palermo, *Considerazioni sulla predicibilità del comportamento violento*, in *IP*, 1992, 155, «“Pericoloso” è un aggettivo che viene attribuito a qualche cosa o qualcuno che può eseguire un atto lesivo. Quindi la pericolosità non ha luogo in una situazione a sé stante, ma è il prodotto di una interrelazione di persone in un mondo che muta, assumendo quindi il valore di concetto dinamico».

³⁸ Nota A. Procaccino, voce *Pericolosità sociale (accertamento della)*, in *DigDPen*, 2005, III agg., 1051, che il termine pericolosità ha «una sfera di significati smisurata e assai poco delimitabile nell’ambito del linguaggio comune, cosa che si ripercuote anche sul livello normativo. In effetti, tutte le definizioni assegnate dai legislatori

l'assenza di una sua nozione oggettivamente unitaria³⁹ - per comprendere la consequenziale inaffidabilità nell'accertamento, specie nella materia in commento⁴⁰.

Il legislatore, dal suo canto, potrebbe risolvere il problema se dettasse le linee in base a cui debba esperirsi il giudizio di pericolosità, anziché presupporre una sorta di pre conoscenza del dato. In tal modo, infatti, non fa che collocare in primo piano il mero dato dell'appartenenza ad una delle categorie soggettive, come tali indicative di uno *status* di possibile aggressore del bene che potrebbe essere compromesso, in futuro, laddove la prevenzione non fosse adottata⁴¹.

Volgendo lo sguardo ai criteri che dovrebbero essere legislativamente predeterminati, emerge l'esigenza di individuare un metodo condiviso, suscettibile di garantire una sufficiente attendibilità⁴², tenuto anche conto che un giudizio predittivo è plausibile solamente a breve-brevissimo termine⁴³. Non va trascurato, infatti, che esprimere un giudizio prognostico significa cercare di prevedere quali saranno le scelte ed i comportamenti futuri di un soggetto, sindacandone le premesse. Trattasi, in definitiva, di «un campo di indagine costellato di infinite incertezze», pertanto passibile di smentite, sia nel senso di una perdurante o accresciuta pericolosità o di una maturazione di una nuova sensibilità ai valori tutelati dall'ordinamento⁴⁴.

italiani succedutesi nel corso della storia della Repubblica, non hanno mai raggiunto il pregio della precisione né in punto di definizione né tanto meno sotto il profilo dell'accertamento».

³⁹ F. Basile, *Esiste una nozione ontologicamente unitaria di pericolosità sociale? Spunti di riflessione, con particolare riguardo alle misure di sicurezza e alle misure di prevenzione*, in *La pena, ancora: fra attualità e tradizione. Studi in onore di Emilio Dolcini*, vol. II, a cura di C.E. Paliero, F. Viganò, F. Basile, G. L. Gatta, Milano 2018, 985, sostiene, all'esito dell'analisi condotta in merito, che non si possa, ad oggi, fornire una risposta definitiva; si veda, altresì, M. Pelissero, *Pericolosità sociale e doppio binario. Vecchi e nuovi modelli di incapacitazione*, Torino 2008, 345, che afferma che «è lo stesso concetto di pericolosità, al quale il legislatore ricorre anche in chiave simbolica, ad essere proteiforme e privo di una definizione unitaria, che dovrebbe garantire certezza di contorni ed evitare così che tale requisito stia solamente nella mente del valutatore».

⁴⁰ Così, M. Bertolino, *Diritti fondamentali, e diritto penale della prevenzione nel paradigma dell'efficienza*, in *La pena, ancora: fra attualità e tradizione. Studi in onore di Emilio Dolcini*, a cura di C.E. Paliero, F. Viganò, F. Basile, G.L. Gatta, Milano 2018, 864, secondo la quale il giudizio prognostico in materia di prevenzione è ancora più inaffidabile. Secondo A. Mangione, *La misura di prevenzione patrimoniale tra dogmatica e politica criminale*, Padova 2001, 97, nel giudizio inerente alla pericolosità in materia di prevenzione «lo iato tra il libero convincimento del giudice e l'arbitrio è sostanzialmente impercettibile».

⁴¹ A. Martini, *Essere pericolosi*, op. cit., 221 s., il quale argomenta che possa insorgere il sospetto che «la mera constatazione dei requisiti oggettivi e soggettivi per l'appartenenza ad una delle classi, rappresenti il fondamento per l'esercizio della valutazione in ordine alla pericolosità del singolo, assomigliando, in tal modo, a vere e proprie presunzioni».

⁴² Sottolinea la carenza di metodi condivisi, in parte a causa della molteplicità dei metodi predittivi (statistico, individualizzante, clinico), che producono giudizi precari; in parte perché i metodi integrati, maggiormente attendibili, comporterebbero una serie di svantaggi, tra cui la necessità di indagini complesse e costose attraverso il ricorso a perizie collegiali, M. Pelissero, *Pericolosità sociale e doppio binario*, cit., 345 s.

⁴³ G. Palermo - F. Ferracuti - G. Dal Forno - S. Ferracuti - F. Liska - M. Palermo, *Considerazioni sulla predicibilità del comportamento violento*, op. cit., 162.

⁴⁴ Cfr. A. Martini, *Essere pericolosi*, op. cit., 224.

In questa direzione, pare che la soluzione maggiormente percorribile sia quella di affidare la complessa valutazione in argomento ad un collegio composto anche, perlomeno, da criminologi, in modo da assicurare un adeguato scambio di competenze ed un esame più accurato.

L'ausilio degli esperti avrebbe rimarchevoli ripercussioni: da un lato, consentirebbe di raccogliere tutti i dati più significativi della personalità criminale per poi tradurre il modello astratto sul piano operativo; dall'altro, aiuterebbe ad individualizzare i trattamenti, così da garantire migliori risultati sul terreno preventivo⁴⁵.

In definitiva, consentendo all'esperto di condurre un'indagine sulla personalità del soggetto, ne risulterebbe un più approfondito quadro sul quale fondare la decisione. In prospettiva di riforma, in dottrina⁴⁶ si sono proposte due forme di collaborazione tra giudici e criminologi: prevedere la presenza di questi esperti nelle sezioni specializzate del tribunale che si occupano di misure di prevenzione (analogo discorso è riferibile anche alla questura); oppure stabilire l'utilizzo sistematico di consulenze tecniche e indagini sociali e relazioni effettuate da professionisti e servizi sociali esterni.

6.2. La presente ricerca consente di sviluppare alcune considerazioni a margine della sentenza 24/2019 con la quale il giudice delle leggi ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, lett. a, d.lgs. 159 del 2011 a causa dell'impossibilità di colmare in via ermeneutica il *deficit* di precisione insito nella nozione di "traffici delittuosi". Si è visto⁴⁷ che il numero di soggetti rientranti nella lett. a non è particolarmente elevato; piuttosto sono più frequenti i casi in cui il proposto è stato inquadrato contemporaneamente nelle categorie di cui alle lett. a e b d.lgs. 159/2011⁴⁸. Ebbene, nella circostanza in cui la proposta si riferisca congiuntamente a tali figure di pericolosità, il giudice della prevenzione dovrà- come sostenuto in dottrina⁴⁹ - verificare se il quadro degli elementi di fatto delineatosi in giudizio consenta di realizzare l'inquadramento soggettivo sulla base della sola fattispecie di cui alla lett. b,

⁴⁵ E. Mariani, *Le misure di prevenzione personale*, op. cit., 363 s.

⁴⁶ E. Mariani, *Le misure di prevenzione personale*, op. cit., 364 s.

⁴⁷ § 2.1

⁴⁸ In tal senso, può richiamarsi quanto affermato in Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino, *Sulla prassi applicativa delle misure di prevenzione presso il distretto di Torino*, in www.sistemapenale.it, 10.12.2019, 1: «chi doveva ritenersi "abituale" dedito a traffici delittuosi" in linea di massima traeva spunto e stimolo per tale dedizione dalla volontà di "vivere abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose". La "dedizione" disinteressata o esclusivamente ideologica è figura sostanzialmente sconosciuta alla realtà giudiziaria».

⁴⁹ F. Menditto, *Le misure di prevenzione personali e patrimoniali. La confisca allargata (art. 240-bis c.p.)*, vol. I, *Aspetti sostanziali e processuali*, Milano 2019, 116 ss. (per quanto riguarda le misure di prevenzione personali) e 883 ss. (per quanto riguarda le misure di prevenzione patrimoniali), a cui si rimanda per un'ampia analisi di tutte le ipotesi.

rendendo irrilevante l'ulteriore riferimento alla lett. *a*. In altri termini, occorrerà accertare caso per caso se i tratti peculiari di pericolosità del proposto possano essere sussunti nella sola fattispecie dei soggetti che vivono, anche in parte, con i proventi di attività delittuose.

Può, infine, prospettarsi l'ulteriore situazione in cui la misura, meramente esecutiva, sia stata predisposta sulla base della sola lett. *a* ma vi siano elementi per ritenere sussistenti altre fattispecie che avrebbero ben potuto costituirne l'esclusivo fondamento, valutazione che deve essere svolta in sede di merito. Sostiene, infatti, il giudice di legittimità:

«Operate tali premesse, appare evidente che nel caso in esame la rielaborazione dei connotati fattuali posti a base del giudizio di pericolosità prevenzionale [...] pur da ritenersi possibile- dato che l'attività di usura oggetto di constatazione in sede di merito potrebbe astrattamente porsi quale presupposto in fatto di un inquadramento soggettivo in via esclusiva *sub art. 1, co. 1 lett. B d.lgs. n. 159 del 2011-* non può essere realizzata nella presente sede di legittimità.

E ciò non soltanto perchè la trattazione camerale del procedimento di prevenzione - ai sensi dell'art. 611 cod.proc.pen. - non consente la realizzazione del contraddittorio, ingrediente necessario di qualsiasi operazione di - quantomeno parziale - diversa qualificazione giuridica della parte constatativa (ancorata, come si è detto, a fatti) del giudizio di pericolosità (si veda, tra le molte, quanto affermato da Sez. VI n. 3716 del 24.11.2015, rv 266953; Sez. VI n. 41767 del 20.6.2017, rv 271391)» ma anche perché- prosegue- «l'operazione di riqualificazione - totale o parziale - della fattispecie di pericolosità, pur rispettosa del *dictum* del giudice delle leggi, risulta possibile - una volta riaperto il contraddittorio - se ed in quanto i materiali istruttori offrano la possibilità di ritenere e qualificare le pregresse condotte *delittuose* (nei sensi da ultimo precisati e riepilogati da Sez. I n. 43826 del 19.4.2018, rv 273976-01) non solo *temporalmente sequenziali in modo significativo* ma anche produttive di reddito illecito utilizzato, almeno in parte, per il soddisfacimento dei bisogni primari del soggetto e il mantenimento del tenore di vita (i profitti da reato devono rappresentare una *componente significativa del reddito* per stare alle parole utilizzate nella decisione n.24 del 2019 Corte Cost.). Si tratta, pertanto, di attività di verifica che involgono profili di merito pieno, da rimettere al vaglio della Corte di Appello di Lecce Sez. Dist. di Taranto, in sede di rinvio»⁵⁰.

⁵⁰ Cass., 5.3.2019 n. 14629, in *CEDCass.* (corsivo nell'originale).

Sembra che si possa, quindi, concludere nel senso che gli effetti nella prassi della sentenza del giudice delle leggi saranno tutto sommato non troppo significativi, o comunque non decisivi, ai fini del rigetto o della revoca della misura.

6.3. Si è in precedenza constatato (supra, § 3.2) che le misure di prevenzione adottate dalla Sezione Misure di Prevenzione del Tribunale di Torino abbiano in particolar modo riguardato soggetti recidivi. Tale aspetto non è, tuttavia, in sé decisivo per fugare la critica mossa da tempo in dottrina, ossia che le misure di prevenzione finiscano per fungere da improprio surrogato della sanzione penale⁵¹, compensando l'impossibilità di conseguire il più elevato standard probatorio dell'oltre ogni ragionevole dubbio preteso dal sistema processuale per l'accertamento della responsabilità penale⁵².

È, più che altro, sembrato che le misure in discorso vengano spesso ad affiancarsi e sovrapporsi a procedimenti in corso: da qui l'impressione che finiscano per essere uno strumento che quantomeno si affianca, integra o anticipa la sanzione penale. Come si è già avuto modo di affermare (v. supra, § 6.1), infatti, un conto è l'aver riportato precedenti condanne, un altro è formulare una prognosi di pericolosità, perché si ritengono probabili nuovi episodi criminosi dello stesso tipo di quelli di cui si è indiziati. Inoltre, è chiaro che tale prognosi diviene tanto più incerta quanto più distanti nel tempo si collocano gli ultimi episodi delittuosi rispetto ai quali è intervenuta una condanna.

⁵¹ Di diverso avviso, E. Mariani, *Le misure di prevenzione personale*, op. cit., 322. Si rinviene tale critica, tra gli altri, in E. Gallo, *Misure di prevenzione*, in *EG Treccani*, XX, Roma 1990, 17, secondo il quale esse servono «a coprire vuoti di repressione». Con riferimento specifico alle misure di prevenzione nei confronti delle organizzazioni mafiose, F. Caprioli, *Una pronuncia innovativa in tema di rapporti tra processo di prevenzione e processo penale per il reato di associazione mafiosa* (nota ad App. Torino, 26 giugno 1986, Brugnano ed altri), in *RIDPP*, 1988, 1206, nota come finiscano per costituire «una sorta di “seconda trincea” predisposta dallo Stato contro il dilagare del fenomeno mafioso, destinata a colpire tutti i presunti appartenenti a organizzazioni di quel tipo che siano riusciti a sfuggire alla sanzione penale». Per una differente opinione, R. Magi, *Sul recupero di tassatività nelle misure di prevenzione personali. Tecniche sostenibili di accertamento della pericolosità* (Atti del V Convegno nazionale dell'Associazione Italiana dei Professori di Diritto Penale, Milano 18-19.11.2016), in *RIDPP*, 2017, 492, secondo cui, laddove se ne faccia un uso ragionevole, le misure preventive costituiscano, piuttosto che un surrogato della sanzione penale, «una alternativa alla illusoria e onnivora penalizzazione di massa, attraverso forme di contenimento anticipato di concrete e percepibili manifestazioni di pericolosità soggettiva».

⁵² F. Giunchedi, *Le deficienze probatorie e di tutela effettiva delle posizioni soggettive*, in *Misure di prevenzione*, a cura di S. Furfaro, Torino 2013, 81. Del resto, si rivela ben più agevole applicare una misura di prevenzione la quale si fonda su semplici elementi indiziari, che non devono essere necessariamente qualificati dai connotati di gravità, precisione e concordanza di cui all'art. 192 c.p.p. Si veda, tra le altre, Cass., 19.6.2013, *CEDCass.* 256820, in cui si afferma che la fattispecie di pericolo si fonda su «elementi certi ma indiziari», il quale altro non sarebbe se non un «diabolico ossimoro» secondo M. Bertolino, *Diritti fondamentali*, cit., p. 866 s.

E così, la misura di prevenzione appare in qualche modo fungere da sanzione vicaria⁵³, potendo il procedimento di prevenzione muoversi in parallelo al procedimento penale e comporre per tale via un vero e proprio sistema integrato di contrasto⁵⁴. In tale dinamica, allora, i destinatari delle misure *ante delictum* assurgono ad una sorta di «Giani bifronti», oggetto dell'attenzione della giustizia penale «ora come soggetti pericolosi ora come autori di fatti, in un sorta di contrapposizione e compenetrazione funzionale tra diritto penale d'autore e diritto penale del fatto»⁵⁵.

6.4. La possibilità di imporre prescrizioni specifiche al sorvegliato speciale rappresenta un momento centrale del diritto della prevenzione. Questo aspetto ha trovato conferma in questa ricerca, se si tiene nuovamente presente che ad essere oggetto di sorveglianza speciale sono spesso dei destinatari di ritorno, ossia soggetti già sottoposti in passato a tale misura.

Quanto da ultimo rilevato è, dunque, indice dell'inefficacia deterrente di queste misure nei confronti dei loro destinatari. Le misure di prevenzione personali dovrebbero essere strutturate nel loro contenuto in modo da considerare gli specifici bisogni individuali del soggetto coinvolto, in particolare in funzione di incentivare un suo reinserimento nella società. In tal modo, si potrebbe effettivamente preservare l'utilità delle misure di prevenzione personali e impedirne l'effetto di ritorno.

In tal senso, si è già evidenziato (supra, § 4) come i giudici della prevenzione di Torino abbiano talora cercato di prevedere prescrizioni il più possibile adeguate alle specificità del loro destinatario e come queste talvolta mirassero ad uno scopo di prevenzione positivo, anziché meramente neutralizzante. E in questa direzione individualizzante si muove sempre più anche la Suprema Corte la quale, proponendo un'interpretazione costituzionalmente e convenzionalmente orientata dell'art. 8, co. 4 cod. antimafia, supera l'obbligatorietà delle prescrizioni ivi contenute, affidandone la loro applicazione alla discrezionalità del giudice⁵⁶.

⁵³ A. Cisterna, voce *Prevenzione personale e patrimoniale (prassi giudiziarie e riforma normativa)*, in *DigDiscPen*, X, 2018, 531, il quale prosegue, sostenendo che «anzi la pena irrogata nel processo penale si voca ad essere, sempre e comunque, integrata dalla prevenzione e, quando la pena non è comminata per qualunque ragione, la misura personale e patrimoniale è pronta a imprimere le stimate di una negatività ad ogni costo».

⁵⁴ Parla di sistema integrato F. Viganò, *La neutralizzazione del delinquente pericoloso nell'ordinamento italiano*, in *RIDPP*, 2012, 1358.

⁵⁵ M. Pelissero, *I destinatari della prevenzione praeter delictum: la pericolosità da punire e la pericolosità da prevenire* (Atti del V Convegno nazionale dell'Associazione Italiana dei Professori di Diritto Penale, Milano, 18-19.11.2016), in *RIDPP*, 2017, 448. L'accennato sistema integrato di contrasto costituisce «un redditizio modello bifasico», in quanto «innanzi a condotte identiche, la relativa valutazione giuridica sfocia sul piano della repressione penale o su quello della prevenzione *ante delictum* esclusivamente in relazione allo spessore del materiale probatorio raccolto dagli inquirenti» (A. Mangione, *op. cit.*, 79).

⁵⁶ Cass., 11.6.2019 n. 25771, Pres. Paoloni, rel. Bassi, ric. P. A., con nota a margine di E. Zuffada, *La Cassazione scardina in via interpretativa l'automatismo applicativo delle prescrizioni inerenti alla sorveglianza speciale: verso*

La tendenza menzionata è sicuramente da accogliere favorevolmente: realizzare lo scopo preventivo comporta, infatti, l'esigenza di adattare e modellare le prescrizioni in relazione alle specificità della ritenuta pericolosità da contenere, mentre un'applicazione generalizzata di prescrizioni indifferenziate si può rivelare – come emerge da questa ricerca – scarsamente utile.

7. Volendo trarre alcune conclusioni da questa ricerca empirica, può essere evidenziata una crescente attenzione da parte dei giudici della prevenzione sul giudizio di pericolosità, al fine di fondare le proprie valutazioni su un ventaglio il più possibile ampio e composito di elementi. Tuttavia, va anche sottolineata la permanenza di profili critici, tra cui il sostanziale assorbimento del giudizio prognostico in quello constatativo, nonché la preponderanza di destinatari connotati da pericolosità generica.

In particolare, il dato quantitativo richiamato assume un rilievo primario se si considera che le fattispecie di cui all'art. 1 e 4, lett. c cod. antimafia sono sotto un duplice profilo oggetto di critiche da parte della dottrina. Sotto un primo profilo, quest'ultima ne lamenta, infatti, il *deficit* di precisione; sotto un secondo profilo, si ritiene che la scelta della tipologia di destinatari debba essere ancorata ai principi di proporzione e necessità e che, dunque, il ricorso a questi strumenti parapenali⁵⁷ non

una nuova questione di legittimità costituzionale?, in www.penalecontemporaneo.it, 23.9.2019. Più specificamente, la Cassazione ha ritenuto che, «avendo riguardo al principio di necessaria proporzionalità della restrizione rispetto ai legittimi obiettivi di prevenzione dei reati», quando si applica una misura di prevenzione personale «il giudice possa disporre il divieto di partecipare a pubbliche riunioni a condizione: a) che giustifichi la prescrizione in ragione della specifica (ed attuale) pericolosità sociale del destinatario in considerazione di ben evidenziate esigenze di tutela sociale e di sorveglianza del proposto; b) che definisca esattamente i contenuti della restrizione, precisando a quali "pubbliche riunioni" essa trovi applicazione, in connessione con le rappresentate esigenze di difesa sociale ed in ragione di esse. Ciò al fine di garantire che la restrizione della libertà di circolazione convenzionalmente e costituzionalmente presidiata risponda ad un'effettiva necessità di sorveglianza e non risulti illegittimamente –nonché inutilmente –affittiva» (punto 8 del Considerato in diritto). Analogamente, con riferimento all'obbligo di permanenza nell'abitazione in orario notturno, richiede che esso «debba motivatamente correlarsi alle specificità della ritenuta pericolosità sociale del proposto (e dunque della peculiare tipologia di condotte criminose rispetto alle quali vi sia un rischio di reiterazione) e si renda pertanto necessaria, nel singolo caso concreto, in funzione delle obbiettive esigenze di controllo del proposto» (punto 8.2 del Considerato in diritto).

⁵⁷ Secondo C. cost., 27.2.2019 n. 24, cit., punto 9.7.1. del Considerato in diritto, le misure di prevenzione mirano a «limitare la libertà di movimento del loro destinatario per impedirgli di commettere ulteriori reati, o quanto meno per rendergli più difficoltosa la loro realizzazione», riconoscendo che esse presentino «un'indubbia dimensione affittiva» ma che, tuttavia, quest'ultima non rappresenti che «una conseguenza collaterale di misure il cui scopo essenziale è il controllo, per il futuro, della pericolosità sociale del soggetto interessato: non già la punizione per ciò che questi ha compiuto nel passato». Nel senso che compongano un vero e proprio sottosistema preventivo di diritto pubblico che si affianca a quello punitivo l'analisi condotta da P. Pittaro, *La natura giuridica delle misure di prevenzione*, in *Misure di prevenzione personali e patrimoniali*, a cura di F. Fiorentin, Torino 2018, 169 e ss.

si giustifichi in relazione ai portatori di pericolosità generica⁵⁸. In tale ottica, sarebbe auspicabile un processo di sfoltimento del novero dei destinatari, in controtendenza rispetto all'ampliamento registratosi sia nella legislazione che nella giurisprudenza.

È, ad ogni modo, ragionevole ritenere che solo il legislatore potrà ovviare a questo e agli altri profili critici tuttora rinvenibili nella disciplina delle misure di prevenzione.



⁵⁸ In questo senso, M. Pelissero, *I destinatari della prevenzione praeter delictum*, cit., p. 464. L'Autore ritiene, invece, che rispondano a tali requisiti quantomeno tre settori: criminalità organizzata, violenza in occasione di manifestazioni sportive e, infine, terrorismo ed eversione (458- 463).